

GIURISPRUDENZA

Commissione Tributaria provinciale | Brescia | Sezione 3 |
Sentenza | 26 maggio 2020 | n. 221

Data udienza 21 febbraio 2020

Integrale

**Dazi e dogane - Atto di contestazione - Violazioni finanziarie
- Confisca autoveicolo - Iva per importazione autoveicolo**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

MADDALO FRANCESCO Presidente

REPOSSI GABRIELLA Relatore

TREVISANI VASCO Giudice

ha emesso la seguente '

SENTENZA

- sul ricorso n. 1248/2019

depositato il 02/12/2019

- avverso ATTO CONTESTAZ n. (...) DOGANE DAZI

AG. DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA VIAPEROTTI N. 9
25125

proposto dai ricorrenti:

(...)

difeso da:

(...)

difeso da:

(...)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Con ricorso telematico inviato il 2/12/2019, i sig.ri (...) e la sig.ra (...) hanno proposto ricorso avverso l'avviso di contestazione di cui all'oggetto, con il quale l' Ufficio Dogane di Brescia ha contestato violazioni finanziarie ed irrogato sanzioni amministrative con contestuale confisca dell'autoveicolo di marca Land Rover, modello RR Sport 4.4, SDV8 targata (...) (Svizzera).

La sig.ra (...) era la conducente del veicolo e il sig. (...) il proprietario ed è stata contestata loro l'evasione dei diritti doganali e dell'Iva dovuta in seguito all'asserita importazione dell'autoveicolo.

Viene chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con la vittoria delle spese e la discussione del ricorso in pubblica udienza.

Si è costituito in giudizio con controdeduzioni datate 11/12/2019 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Brescia, facendo presente che la Sig.ra (...) era stata fermata dalla polizia Locale di Brescia in Via Milano e non era stata in grado di dimostrare di avere assolto i diritti doganali.

L'autovettura è del suocero sig. (...) e l'automobile risulta essere stata immatricolata in Svizzera nel 2016.

L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese del giudizio.

All'udienza del 21 febbraio 2020, esaurita l'esposizione del relatore, sentite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, la Commissione ha deciso il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

La Commissione, letti gli scritti difensivi delle parti, esaminata la documentazione prodotta respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato.

Il Collegio rileva che dalla lettura dell'informativa di servizio inerente la violazione normativa, redatto in data 2/5/2019 dalla Polizia Locale di Brescia, risulta che verso le ore 16,18 in località Via Milano, Brescia veniva fermato il veicolo immatricolato extrae-

TI (...) (CH), la cui conducente sig.ra (...) dichiarava che l'uso occasionale era finalizzato per uso personale e che il proprietario del veicolo non era presente nel territorio UE ma era in vacanza a Miami, ma comunque residente stabilmente in Svizzera.

Nel corso dei controlli la sig.ra (...) non è stata in grado di dimostrare di avere assolto i diritti doganali e correttamente e legittimamente la Polizia Locale procedeva al sequestro amministrativo dell'autovettura e a redigere apposito processo verbale per violazione delle disposizioni comunitarie in base alla normativa vigente in materia.

Il Collegio non ravvisa nel caso di specie la situazione di emergenza così come prospettata dalle parti, atteso che il certificato medico prodotto e rilasciato in data 2/5/2019 dal dott. (...), pediatra di (...), non trova nessuna correlazione con la circostanza che la sig.ra (...) è stata fermata a Brescia e non verso l'Ospedale di Bergamo.

Risulta infatti che alla guida del veicolo ci fosse solo la sig.ra (...) senza i bimbi che erano stati riaccompagnati a casa.

"Anche la circostanza del mancato ricovero del bambino all'ospedale di Bergamo, dopo la visita, con la dimissione nella stessa giornata depone chiaramente contro lo stato di urgenza reclamato dai contribuenti

Le motivazioni addotte dalla contribuenti e riferibili al fatto che dovesse recarsi all'Ospedale di Brescia per prenotare alcuni esami, sono privi di prova atteso che detti esami potevano essere prenotati anche sul sito internet dell'Ospedale.

In ogni caso, la prenotazione di un esame non può certo essere considerato quale stato di emergenza.

Inoltre l'Ufficio, ha dato prova con la documentazione prodotta che la sig.ra (...) è proprietaria di un'autovettura Mini Countryman immatricolata nel 2012 e che anche il suo compagno è proprietario di diverse automobili.

La sig.ra (...) avrebbe quindi potuto usare qualsiasi altra autovettura.

Anche le eccezioni riferibili alla regolamentazione di due norme atte a regolamentare una medesima fattispecie, sollevata dai ricorrenti, sono prive di pregio poiché la normativa doganale prevale rispetto a quella nazionale (Codice della Strada).

Il Codice stradale sanziona la circolazione di un veicolo non immatricolato in Italia se il conducente è un soggetto residente in Italia da più di 60 giorni.

La normativa doganale deve esaminare il mancato pagamento dei dazi doganali e l'inesistenza dei requisiti che consentono l'esenzione fiscale.

Nel caso in questione l'Ufficio ha correttamente interpretato ed applicato la normativa.

Oltre a non sussistere lo stato di emergenza la persona alla guida dell'autoveicolo cioè la sig.ra (...) è residente in Italia e non risulta quindi stabilita fuori dal territorio doganale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

La Commissione

P.Q.M.

Respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato.

Condanna le parti ricorrenti alle spese processuali in favore dell'Agenzia che liquida in Euro 1.400,00 a carico di ciascuno di essi.

Brescia, 21 febbraio 2020.

Depositata in Segreteria il 26 maggio 2020.